

FREEDOOM A.P.D. STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, un'associazione sportiva denominata "FREEDOOM A.P.D. Associazione Polisportiva Dilettantistica", con sede in Roma operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale. Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà associarsi. L'Associazione potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline della Pallavolo e la sua diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

b) rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturale con riferimento alla disciplina praticata.

c) promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alla disciplina praticata.

d) promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati e dei tesserati.

e) curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

f) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.

g) istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.

h) promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.

i) provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.

l) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

m) organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

n) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;

o) promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.

p) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;

q) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

r) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;

s) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.

t) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.

u) organizzare feste ed eventi ricreativi

v) gestire servizi extrascolastici, quali pre o post scuola, ripetizioni e attività di sostegno verso i diversamente abili

L'Associazione, essendo affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti, è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione o comunque dell'Ente di promozione sportiva cui aderisce. Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall'Ente prescelto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti né servirsi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono associarsi all'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) esclusione per morosità protrattasi per oltre *due mesi* dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - I Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte del CONI e delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva.

L'Associazione, con la affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, garantirà ai tesserati di queste, quanto previsto all'articolo 2 del presente statuto, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati di una FSN o di un EPS in analogia con i Soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

Articolo 8 - Organi sociali

Gli organi sociali sono: l'Assemblea Generale dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e previo avviso per mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma ad ogni elemento del consiglio direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.

8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, *due associati*.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della *maggioranza assoluta* degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della *maggioranza dei presenti*.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti *due terzi* degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a cinque componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.